COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

ALTA AUTORITA' — CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI

Modifica dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

A sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 95, comma 3 del Trattato, l'Alta Autorità e il Consiglio dei Ministri hanno elaborato, il 26 gennaio 1960, una proposta di modifica dell'articolo 56 del Trattato.

Con parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in data 4 marzo 1960 tale progetto di modifica è stato riconosciuto conforme all'articolo 95, commi 3 e 4 del Trattato; in data 29 marzo 1960 esso è stato approvato dal Parlamento Europeo con la maggioranza prescritta dall'articolo 95, comma 4 del Trattato.

Sono state così soddisfatte tutte le premesse per l'entrata in vigore del progetto di modifica elaborato dall'Alta Autorità e dal Consiglio dei Ministri.

L'articolo 56 del Trattato è stato pertanto integrato con le seguenti disposizioni:

Qualora dei mutamenti profondi nelle condizioni di vendita nelle industrie del carbone o dell'acciaio, mutamenti che non siano direttamente collegati con l'instaurazione del mercato comune, pongano definitivamente delle imprese nella necessità di cessare, ridurre o cambiare la loro attività, l'Alta Autorità, su domanda dei governi interessati:

a) può facilitare, secondo le modalità previste dall'articolo 54, sia nelle industrie soggette alla propria giurisdizione, sia, su parere conforme del Consiglio, nel caso di qualsivoglia altra industria, il finanziamento dei programmi da essa approvati per la creazione di nuove attività, economicamente sane, o per la trasformazione di imprese suscettibili di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resa disponibile;

b) può concedere una sovvenzione non rimborsabile per contribuire:

— al versamento di indennità che permettano alla manodopera di attendere il reimpiego;

— ad assicurare, mediante contributi alle imprese, il pagamento del loro personale nel caso di licenziamento tem-

poraneo imposto dal cambiamento d'attività;

— alla concessione in favore dei lavoratori di sussidi per spese di nuova sistemazione;

— al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori costretti a mutare occupazione.

L'Alta Autorità subordina la concessione di una sovvenzione non rimborsabile al versamento, da parte della Stato interessato, di un contributo speciale almeno equivalente all'ammontare di questa sovvenzione, salvo deroga autorizzata dal Consiglio a maggioranza di due terzi.

Pertanto il testo integrale dell'articolo 56 del Trattato si legge ora come segue:

Articolo 56

1. Se nel quadro degli obiettivi generali dell'Alta Autorità l'introduzione di processi tecnici o di nuovi impianti ha per conseguenza una riduzione di importanza eccezionale del fabbisogno di manodopera nell'industria del carbone o dell'acciaio, che determini in una o più regioni particolari difficoltà nel reimpiego della manodopera resa disponibile, l'Alta Autorità, a richiesta dei governi interessati,

a) chiede il parere del Comitato Consultivo;

b) può facilitare, nei modi previsti dall'articolo 54, sia per le industrie che rientrano nella sua giurisdizione, sia su parere conforme del Consiglio per qualsiasi altra industria, il finanziamento di programmi approvati da essa, di creazione di nuove attività economicamente sane e in grado di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resa disponibile;

c) concede una sovvenzione a fondo perduto per contribuire:

— al versamento di indennità che permettano alla manodopera di attendere il reimpiego;

— all'attribuzione ai lavoratori di indennità per spese di nuova sistemazione;

— al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori che devono mutare occupazione.

L'Alta Autorità subordina la concessione della sovvenzione a fondo perduto al versamento da parte dello Stato interessato di un contributo speciale almeno equivalente all'ammontare della suddetta sovvenzione salvo deroga autorizzata dal Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi.

2. Qualora dei mutamenti profondi nelle condizioni di vendita nelle industrie del carbone o dell'acciaio, mutamenti che non siano direttamente collegati con l'instaurazione del mercato comune, pongano definitivamente delle imprese nella necessità di cessare, ridurre o cambiare la loro attività, l'Alta Autorità, su domanda dei governi interessati:

a) può facilitare, secondo le modalità previste dall'articolo 54, sia nelle industrie soggette alla propria giurisdizione, sia, su parere conforme del Consiglio, nel caso di qualsivoglia altra industria, il finanziamento dei programmi da essa approvati per la creazione di nuove attività, economicamente sane, o per la trasformazione di imprese suscettibili di assicurare il reimpiego produttivo della manodopera resa disponibile;

b) può concedere una sovvenzione non rimborsabile per contribuire:

— al versamento di indennità che permettano alla manodopera di attendere il reimpiego;

— ad assicurare, mediante contributi alle imprese, il pagamento del loro personale nel caso di licenziamento temporaneo imposto dal cambiamento d'attività;

— alla concessione in favore dei lavoratori di sussidi per spese di nuova sistemazione;

— al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori costretti a mutare occupazione.

L'Alta Autorità subordina la concessione di una sovvenzione non rimborsabile al versamento, da parte della Stato interessato, di un contributo speciale almeno equivalente all'ammontare di questa sovvenzione, salvo deroga autorizzata dal Consiglio a maggioranza di due terzi.

Il Presidente in carica del Consiglio speciale dei Ministri
Ludger WESTRICK

Il Presidente dell'Alta Autorità
Piero MALVESTITI